

Centro Studi

## Diritto Avanzato

EDIZIONI

[www.dirittoavanzato.it](http://www.dirittoavanzato.it)

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Abbonamento Edizione Online

Rivista scientifica + banca dati + aggiornamento on-line (7 news al giorno)

[www.lanuovaproceduracivile.com/abbonamento-edizione-online/](http://www.lanuovaproceduracivile.com/abbonamento-edizione-online/)

**Valutazione delle prove si basa su attendibilità (più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica). Più probabile che non riguarda il solo nesso causale. L'errore sull'individuazione della regola in tema di nesso di causalità è censurabile in Cassazione. La colpa è quella c.d. normativa.**

*La valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità (e cioè della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti) ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità ove come nella specie congruamente motivato.*

*Il criterio del «più probabile che non» costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità, che in sede civile indica la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra condotta e fatto-evento dannoso (da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata), in base alla*

*quale un evento è da considerarsi causato da un altro allorché non si sarebbe senza quest'ultimo verificato, pertanto risolvendosi entro «i pragmatici confini della dimensione 'storica'», e valendo ad ascrivere all'autore del fatto illecito le conseguenze che da questo discendono laddove non intervenga un nuovo fatto rispetto al quale il medesimo non abbia il dovere o la possibilità di agire.*

*E' l'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento ad essere censurabile in sede di giudizio di legittimità ex art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c..*

*Con riferimento all'accertamento della colpa è ormai da tempo superata - se non addirittura tramontata - la concezione etica della responsabilità civile (informata sulla concezione psicologica della colpa, propria invero del diritto penale) rimane integrata, sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, dall'inosservanza di leggi, regolamenti, regole e discipline nonché dell'obiettiva violazione degli aspetti della diligenza, della prudenza e della perizia, al cui rispetto il soggetto deve improntare la propria condotta (anche) nei rapporti della vita comune di relazione.*

---

Segnalazione editoriale: VIOLA, [Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento](#), Milano, DirittoAvanzato, 2021



---

### **Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 5.1.2023, n. 198 (Pres. Travaglino, est. Scarano)**

...omissis...

Con sentenza del 17/9/2019 la Corte d'Appello di Bologna ha respinto il gravame interposto dai sigg. ....in relazione alla pronunzia Trib. Ravenna n. 636 del 2001, di rigetto della domanda dai medesimi proposta nei confronti dei sigg. .... ( o... ), di risarcimento dei danni rispettivamente subiti in conseguenza del decesso della congiunta .....all'esito del sinistro stradale avvenuto il 16/8/1994, verso le ore 6,40, in località .....direzioni di marcia Ravenna-Rimini, ascritto all'esclusiva responsabilità della medesima, «che aveva invaso l'opposta semicarreggiata». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. .... propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 12 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società...i Italia s.p.a. ( già.....zioni s.p.a. ). Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

#### **MOTIVI**

Con il 10° motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 116, 191 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 10° co. n. 3, c.p.c. Con il 2° e il 5° motivo denunciano «omessa motivazione», in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.

Con il 3° motivo denunciano violazione dell'art. 196 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 7° motivo denunciano violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Con il 8° motivo denunciano violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si dolgono che «con motivazione del tutto carente:» la corte di merito abbia erroneamente considerato la «consulenza tecnica redatta ... dall'ing. ....». Lamentano che la corte di merito ha posto a base dell'assunta decisione «elementi palesemente smentiti» dalla «consulenza dell'ing.....». Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che la «consulenza depositata nel fascicolo, e redatta nella fase del giudizio relativa alla querela di falso, ha concluso, a pag. 20, per la sussistenza di un tentativo di sorpasso esperito nel caso di specie dal de cuius .....», e che la «elemento tecnico che consentiva di escludere la sussistenza della responsabilità esclusiva in capo alla defunta ....., riterrà superate le prove testimoniali e la stessa consulenza tecnica e rispetto ad esse preminenti le sole testimonianze di .....». Lamentano che «un simile modo di applicare la valenza delle prove testimoniali appare del tutto illogico ed immotivato soprattutto se dette deposizioni sono smentite». Si dolgono che «la motivazione riportata dal Collegio felsineo appare priva di scientificità nel La Nuova Procedura Civile caso di specie», in particolare là dove non offre «prova dell'attendibilità e della logicità degli argomenti in forza dei quali la testimone .....

sarebbe stata ritenuta inattendibile mentre il C.T.U. l'avalla». Si dolgono che la corte di merito non abbia disposto la rinnovazione della I( CTU. Con il 4° motivo denunziano violazione degli artt. 112, 116, 132 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 6° motivo denunziano violazione dell'art. 2054 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si dolgono che il giudice dell'appello sia «incorso nel vizio di motivazione» là dove «ha inserito all'interno della motivazione, a pag. 4, l'affermazione, falsa e comunque smentita per tabulas, secondo cui non sarebbe stato contestato con il gravame il fatto che il giudice avesse dato atto del fatto che i verbalizzanti avessero individuato con precisione il punto dello scontro». Lamentano che «la circostanza di fatto indicata a pag. 4» dell'impugnata sentenza «non corrisponda al reale sviluppo del processo», e che «in virtù degli elementi raccolti dal consulente tecnico, il giudice avrebbe potuto attribuire una responsabilità maggiore all'invasione della corsia effettuata da Aurelio Biagi rispetto al colpo di sonno di ..... Con il 9° e il 10° motivo denunziano violazione degli artt. 1223 c.c., 40, 41 c.p., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si dolgono che la corte di merito «non parla del nesso causale e non si comprende se esclude la responsabilità per una o per l'altra ragione», «la motivazione» non evidenziando «se respinge perché manca il nesso tra la condotta di Aurelio Biagi e l'evento o per difetto di colpa o perché si reputa superata la presunzione». Con il 11° e il 12° motivo denunziano violazione dell'art. 43 c.p., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si dolgono che la corte di merito abbia ritenuto sussistente la colpa esclusiva della defunta Elisabetta De ..., laddove...a colpa se non paritetica era maggioritaria a carico del defunto A.....». I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. L'«seguito delle quali è deceduta alle 10.15 dello stesso giorno presso l'Ospedale in cui era stata ricoverata» è stato nel doppio grado del giudizio di merito ascritto all'esclusiva responsabilità di quest'ultima, «che aveva invaso l'opposta semicarreggiata». Nell'impugnata sentenza la corte di merito ha rigettato le doglianze dagli odierni ricorrenti ed allora appellanti mosse avverso la sentenza del giudice di prime cure, ritenendo infondate le censure relative alla «parte in cui il Tribunale di Ravenna ha valutato delle dichiarazioni testimoniali, considerando immotivatamente più attendibile la deposizione del teste ..... rispetto a quella della teste.....alla dedotta «inattendibilità del .....» e alla valutazione della «deposizione della teste..... trascurata dal giudice di prime cure», da cui asseritamente «emerge la colpa esclusiva del .....che, alla guida della Fiat Uno, viaggiava ad una velocità eccessiva e invadeva in fase di sorpasso la semicarreggiata opposta percorsa dalla.....al mancato riconoscimento di «un concorso di colpa -prevalente o in subordine paritario- di B.....per eccessiva velocità ed omesso mantenimento La Nuova Procedura Civile della destra rigorosa». Ha al riguardo osservato essere «ragionevoli e condivisibili le valutazioni del giudice di prime cure sulla inattendibilità della teste..... attesa, in primo luogo, l'inverosimiglianza del suo racconto» [ in particolare nella parte in cui: «ha affermato di essersi allontanata dal luogo dell'incidente e, dopo il lavoro, di essersi recata all'Ospedale Civile di Ravenna per avere notizie dell'incidente», ove «qualcuno -non precisando chi- le aveva detto che la ragazza era morta», ma «non ... soddisfatta della notizia ricevuta .. si era addirittura recata -senza spiegarne il motivo- presso la camera mortuaria dove aveva appreso che la ragazza deceduta era la sorella di una sua conoscente avendo lì incontrato quest'ultima in lacrime»; «asserisce di aver visto il veicolo della D.....sorpassare un altro veicolo pur rimanendo nella propria corsia, mentre dal senso contrario sorraggiungeva il veicolo del ..... il quale a sua volta sorpassava un mezzo pesante superando la linea di mezz'ora», versione «contraddetta dalla deposizione del teste Rossi, sulla cui attendibilità non v'è dubbio alcuno poiché questi, a differenza della teste Licata, si trovava immediatamente dietro l'automobile della De Milito ed ebbe quindi modo di osservare al meglio la dinamica dell'incidente», il quale «per primo prestò soccorso alla D.....» e «ha riferito che il veicolo della stessa non era preceduto da alcuna vettura ( il che portò a credere che la ragazza fosse stata colta da un colpo di sonno ) e che la collisione si era verificata all'interno della semicarreggiata del..a circa un metro oltre la linea di mezz'ora» ]. Ha altresì sottolineato che «le doglianze degli appellanti sull'eccessiva velocità della ..... sono platealmente smentite dalla CTU cinematica espletata dall'ing. .... nella fase istruttoria del processo di querela di falso innanzi al Tribunale di Ravenna ... -qui depositata dall'appellante e sulla quale alcuna contestazione sul punto ri.....Uno in 54 Km/h essendo il limite massimo di velocità vigente all'epoca del sinistro su quella strada di 90 Km/h. La dichiarazione del teste, in verità, si spiega considerando che nel riferire alla Polizia che la Fiat Uno si era alzata in aria per più di 2 metri, ha avuto verosimilmente una percezione delle misure amplificate dal turbamento emotivo che, inevitabilmente, lo aveva colpito avendo assistito al gravissimo incidente che provocò la morte di tre persone». Ha ravvisato essere «del tutto plausibile anche la percezione

-avuta dal teste..... e contestata dagli appellati- che la ragazza fosse stata colta da un colpo di sonno, poiché, in assenza di veicoli da sorpassare, era apparsa al teste del tutto anomala la manovra della.....di deviazione a sinistra», mentre ha ritenuto «inattendibile» la teste .....«anche in merito alle dichiarazioni relative alla manovra di sorpasso di un mezzo pesante che avrebbe effettuato ..... Ha valutato «le deposizioni della teste Licata» come «insanabilmente contraddette dalle risultanze oggettive riscontrate dai verbalizzanti, che il sinistro si era verificato all'interno della corsia di pertinenza della Fiat Uno nella quale avevano localizzato il punto d'urto a circa 2 metri dalla linea di mezzzeria, distanza sensibilmente maggiore della larghezza dell'automobile della De....., larga circa m. 1,60. L'automobile della ..... dunque, si spostò completamente all'interno della semicarreggiata opposta sulla quale viaggiava Biagi a velocità molto moderata ( tenuto conto del limite di velocità, delle perfette condizioni di visibilità e dell'andamento rettilineo della strada )». Ancora, ha ritenuto «infondata anche la censura dell'appellante sull'omesso mantenimento della destra da parte del conducente della Fiat Uno», in considerazione dell'ampiezza della sede stradale, suddivisa in«due corsie ampie 4,25 m. ciascuna»; della «localizzazione del punto d'urto a circa 2 m. dalla linea di mezzzeria nella corsia di pertinenza del ...>>, della «parte centro-sinistra di entrambi i veicoli» interessata dalla collisione; della larghezza di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro. Orbene, a fronte dell'operato accertamento di fatto sopra riportato e delle conclusioni dalla corte di merito raggiunte nell'impugnata sentenza, gli odierni ricorrenti si limitano invero ad inammissibilmente riproporre in termini di mera contrapposizione la loro tesi difensiva, non accolta nel doppio grado del giudizio di merito. Al riguardo prospettano invero una rivalutazione del merito della vicenda e del compendio probatorio ( dai giudici di merito valutati all'esito del giudicato formatosi sul giudizio di falso avente ad oggetto il «rapporto di incidente redatto dalla Polizia Stradale» conseguente alla pronuncia Cass., 14/2/2017, n. 3785 ) -e in particolare della CTU e dell'assunta La Nuova Procedura Civile prova testimoniale comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Al riguardo lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in contrasto invero con il principio affermato da questa Corte secondo cui **essa può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti bensì disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli ( salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio ) ( art. 115 c.p.c. ); ovvero nel valutare una prova o comunque una risultanza probatoria non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria ( come, ad esempio, valore di prova legale ); oppure, ancora, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; mentre ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, inammissibile essendo la diversa doglianza in base alla quale, nel valutare le prove proposte dalle parti, il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, tale attività valutativa essendo consentita dall'art. 116 c.p.c. ( v. Cass., 27/7/2022, n. 23408; Cass., 25/11/2021, n. 36631; Cass., Sez. Un., 30/9/2020, n. 20867; Cass., 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez. Un., 21/9/2018, n. 22425; Cass., Sez. Un., 5/8/2016, n. 16598; Cass., 10/6/2016, n. 11892. Cfr. altresì Cass., 28/11/2007, n. 24755; Cass., 20/6/2006, n. 14267; Cass., 12/2/2004, n. 2707). Deve altresì sottolinearsi che al di là della formale intestazione dei motivi gli odierni ricorrenti inammissibilmente prospettano anche ) vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione ( v. in particolare pag. 36 del ricorso ) ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di**

determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312). **Atteso che la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità ( e cioè della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti ) ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità ove come nella specie congruamente motivato ( cfr. [Cass., 29/9/2021, n. 26304](#) ); e che il criterio del «più probabile che non» costituisce il modello di ricostruzione ( cfr. [Cass., 29/9/2021, n. 26304](#) ) del solo nesso di causalità [ che in sede civile indica la misura della relazione probabilistica concreta ( e svincolata da ogni riferimento soggettivo ) tra condotta e fatto-evento dannoso ( da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata ), in base alla quale un evento è da considerarsi causato da un altro allorquando non si sarebbe senza quest'ultimo verificato, pertanto risolvendosi entro «i pragmatici confini della dimensione 'storica'», e valendo ad ascrivere all'autore del fatto illecito le conseguenze che da questo discendono laddove non intervenga un nuovo fatto rispetto al quale il medesimo non abbia il dovere o la possibilità di agire: così Cass., 16/10/2007, n. 21619. V. altresì Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., 20/6/2019, n. 16581 ), non può d'altro canto sottacersi che l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze derivanti dall'illecito alla luce della regola giuridica applicata costituisce invero una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se come nella specie congruamente motivata ( cfr. Cass., 15/4/2022, n. 23408; Cass., 30/6/2021, n. 18509; Cass., 10/4/2019, n. 9985, ove si precisa che **è viceversa l'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento ad essere censurabile in sede di giudizio di legittimità ex art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.**; Cass., 14/2/2018, n. 3629; Cass., 10/4/2019, n. 9985, Cass., 25/2/2014, n. 4439; Cass., 7/12/2005, n. 26997. E già Cass., 12/6/2001, n. 7935). **Del pari deve dirsi con riferimento all'accertamento della colpa [ che, ormai da tempo superata -se non addirittura tramontata- la concezione etica della responsabilità civile (informata sulla concezione psicologica della colpa, propria invero del diritto penale) La Nuova Procedura Civile rimane integrata, sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, dall'inosservanza di leggi, regolamenti, regole e discipline nonché dell'obiettiva violazione degli aspetti della diligenza, della prudenza e della perizia, al cui rispetto il soggetto deve improntare la propria condotta (anche) nei rapporti della vita comune di relazione ( cfr., con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 27/8/2014, n. 18304, e, da ultimo, Cass., 20/2/2015, n. 3367 ); cfr. altresì Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 20/2/2006, n. 3651; e, con particolare riferimento alla culpa in omettendo, già Cass., 8/1/1997, n. 72 ) nel caso concreto, che implica un apprezzamento di mero fatto, insindacabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione ( cfr. già Cass., 20/6/1978, n. 3032 ).****

Va ulteriormente posto in rilievo, avuto in particolare riferimento alla lamentata mancata rinnovazione della CTU, che come questa Corte ha già avuto modo più volte modo di affermare in tema di consulenza tecnica d'ufficio il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CTU, giacché il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronuncia in ordine alle ragioni del mancato rinnovo della consulenza ( v. Cass., 29/9/2017, n. 22799; Cass., 19/7/2013, n. 17693; Cass., 29/4/2006, n. 10043 ), che come nella specie ben può essere ritenuta superflua anche per implicito ( v. Cass., 24/9/2010, n. 20227 ). Non può d'altro canto non sottolinearsi come gli odierni ricorrenti pongano a fondamento di alcune delle formulate censure atti e documenti del giudizio di merito in violazione del requisito a pena di inammissibilità prescritto all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. ( in particolare, l'«attc di riassunzione del giudizio»; «pagg. 16-32 della riassunzione», «pag. 68 del ricorso per riassunzione del La Nuova Procedura Civile giudizio nella fase di appello» ), senza invero debitamente riportarli -per la parte strettamente necessaria e funzionale a suffragare la mosse censure- nel ricorso, e senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta **presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (pure) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ),**

la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). Emerge pertanto evidente che gli odierni ricorrenti in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all'attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr. in particolare Cass., 14/3/2006, n. 5443 ). All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società .... s.p.a. ( già ..... ), seguono la soccombenza. Non è viceversa a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società .... la s.p.a. ( già ..... Assicurazioni s.p.a. ). Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

### Abbonamento Edizione Online

Rivista scientifica + banca dati + aggiornamento on-line (7 news al giorno)

[www.lanuovaproceduracivile.com/abbonamento-edizione-online/](http://www.lanuovaproceduracivile.com/abbonamento-edizione-online/)

#### Approfondimenti con GIURISPRUDENZA DI LEGITIMITÀ:

– il criterio del “più probabile che non” è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'ideoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio (e quindi anche con riguardo all'indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano), deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità” (come predicato della maggiore o minore “congruità logica” dell'inferenza critica) [così testualmente *Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.09.2021*, n. 26304, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2021];  
– va disatteso il motivo basato sull'assunto erroneo dell'applicazione generalizzata al giudizio civile del criterio del “più probabile che non”, che – invece “costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità – regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi – mentre la valutazione del compendio probatorio (...) è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – [così testualmente *Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.04.2022*, n. 12386 in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2022];  
– la valutazione della prova non dipende dalla mera soggettività del giudice, ma è ancorata ad un parametro, quello del prudente apprezzamento, sia pure declinato in termini soggettivi. Il prudente apprezzamento è un'unità di misura cui il giudice deve basarsi nella valutazione delle prove [così testualmente *Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 16.05.2022*, n. 15605, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2022];  
– la vitalità del criterio della c.d. evidenza del probabile nell'ambito del singolo processo e della singola vicenda processuale ... non si risolve nella preponderanza dell'evidenza legata al criterio del “50% + 1” (tipico della cultura giuridica anglosassone), ma potrà giungere all'affermazione di sussistenza del nesso di causalità materiale anche in situazioni di probabilità minori (senza per ciò dar luogo ad ipotesi di “perdita di chance”) [così testualmente *Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 1.6.2022*, n. 17918, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2022];  
– in senso contrario, si veda *Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.09.2022*, n. 27016, secondo cui “una volta separata la res iudicata penale da quella civile, a quest'ultima debbono applicarsi le regole processuali civili, con la conseguente sufficienza di un minor grado certezza in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito, secondo i canoni civilistici tanto del più probabile che non, quanto della probabilità prevalente”.

#### Approfondimenti con GIURISPRUDENZA CONTABILE:

– Corte dei Conti Sicilia, sezione appello, sentenza del 27.05.2022, n. 87 secondo cui “In presenza di ipotesi di ricostruzione dei fatti diverse, il giudice è legittimato a scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra (prove preponderanti dirette di cui è sicura la credibilità o l'autenticità). Il che – in considerazione dell'ulteriore principio immanente all'ordinamento giudiziario secondo cui il giudice è tenuto a fondare la decisione non sulle probabilità, ma su prove certe – introduce l'ulteriore elemento del ruolo del giudice cui è rimesso il prudente apprezzamento delle prove e la potestà di ritenere decisiva quella che, sulla base delle allegazioni prodotte al fascicolo di causa viene ritenuta dotata di un grado di conferma logica superiore all'altra (la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti)”.

#### Approfondimenti con GIURISPRUDENZA DI MERITO:

– Tribunale Forlì, sezione seconda, sentenza del 1.12.2022;  
– Tribunale Vibo Valentia, sezione prima, sentenza del 2.11.2022, n. 955 (giud. l. Nasso) secondo cui “Non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza del rapporto di lavoro, dopo aver rammentato che la valutazione del compendio probatorio sia informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – e rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme”;  
– Tribunale Teramo, sezione prima, sentenza del 21.11.2022, n. 1202 secondo cui va considerato dimostrato il fatto quando è soddisfatta la più elevata congruità logica degli elementi probatori assunti;  
– Tribunale Roma, sezione diciassettesima, sentenza del 10.11.2022;  
– Corte appello Genova, sezione seconda, sentenza del 17.03.2022, n. 290  
– Tribunale Tivoli, sezione prima, sentenza del 14.10.2022, n. 1459 secondo cui “Ai fini della individuazione della condotta di natura colposa da cui si assume che sia derivato l'evento deve farsi ricorso ad una regola di piena attendibilità e congruità rappresentativa degli elementi di prova acquisiti, non potendosi fare ricorso a parametri probabilistici, valendo il criterio del “più probabile che non” solo con riferimento al profilo del nesso di causalità tra una condotta oggetto di compiuto apprezzamento e un determinato evento”;  
– Corte appello di Palermo, sezione prima, sentenza del 29.08.2022, n. 1453  
– Tribunale di Torino, sezione quarta, sentenza del 7.9.2022, n. 3532n (accesso gratuito)  
– Corte di appello di Salerno, sezione prima, sentenza del 17.12.2021, n. 1775, secondo cui “sul piano del ragionamento probatorio va precisato che la indagine sul nesso di causalità nell'ambito della responsabilità civile deve ritenersi necessariamente affidata, nell'individuazione dello standard probatorio della relazione causale investigata, al criterio del “più probabile che non” (alternativo a quello della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio) rilevante in sede penale), mentre la indagine sull'elemento soggettivo attiene invece alla valutazione dell'attendibilità degli elementi probatori utilizzati ai fini della ricostruzione del comportamento del debitore, ossia alla correttezza dell'inferenza critica che, sul piano logico, autorizza l'affermazione della concreta sussistenza di un determinato fatto ignorato quale conseguenza logicamente attribuibile alla preliminare verifica di fatti certi. E' dunque necessario tener conto della fondamentale distinzione che intercorre tra l'impiego funzionale del criterio del “più probabile che non” sul terreno della ricostruzione della relazione causale tra fatti e l'impiego funzionale del criterio probabilistico sul terreno della valutazione delle prove (che attiene all'intrinseca qualità rappresentativa di un determinato fatto rispetto a un determinato thema probandum), secondo una relazione probabilistica, tra “fatto probante” e “fatto probando”, che non guarda all'osservazione scientifica di uno stato di cose (come nell'ambito della relazione causale) quanto piuttosto all'intrinseca intensità espressiva (in termini rappresentativi) della fonte di prova (del “fatto probante”). E dunque il criterio del “più probabile che non” è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'ideoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio (e quindi anche con riguardo all'indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano), deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità”.

– Corte di appello di Trento, sentenza del 30.12.2021, n.281;  
– Corte appello Bari, sezione seconda, sentenza del 22.06.2022, n.1011;  
– Corte di appello Napoli, sentenza del 13.06.2022, n.2664, secondo cui “nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma”;  
– Corte d'Appello Palermo, sezione prima, sentenza del 29.08.2022, secondo cui “la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti”;  
– Corte d'Appello L'Aquila, sentenza del 18.12.2021, secondo cui “la valutazione delle prove con riferimento ad un determinato comportamento nell'ambito della responsabilità medico-sanitaria è informata al criterio della attendibilità, ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti, ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito”;  
– Tribunale Velletri, sezione seconda, sentenza del 25.09.2022, secondo cui “il nesso di causalità tra l'agire del sanitario e le ustioni riportate si basa sul criterio della attendibilità, ovvero “della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica” degli elementi acquisiti”;  
– Tribunale Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 11.11.2021 secondo cui “la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità”;  
– Corte di appello Milano, sezione seconda, sentenza del 29.12.2021, n. 3796, secondo cui “la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa”;  
– Corte di appello Firenze, sentenza del 18.05.2022, n.940 secondo cui “il criterio del “più probabile che non”, è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'ideoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio (e quindi anche con riguardo all'indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano), deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità” (come predicato della maggiore o minore “congruità logica” dell'inferenza critica”).

Approfondimenti con DOTTRINA:

-BIANCHI, *Il nesso causale nel diritto con formule matematiche: riflessione critica sulla giurisprudenza*;

-CAGGIANO, *La prova liberatoria*, in MAGGIOLÒ (a cura di), *Il regime probatorio nel giudizio sulla responsabilità da inadempimento*, Milano, 2022;

-DAIETTI, *Atti di parte numerati (per capi e punti) e griglie delle decisioni. Tecnica (non convenzionale) per la redazione dei provvedimenti decisori*, in *La Nuova procedura Civile*, 3, 2021;

-MARASCA, *Più probabile che non: Dio non gioca a dadi*;

-VIOLA, *Fatto e Diritto con un approccio giurimetrico*, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2022;

- il giudice è tenuto (è scritto "deve") ad eseguire un prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.; è tenuto altresì ad un apprezzamento che sia prudente, con la conseguenza di poter escludere qualsiasi automatismo probatorio basato sul c.d. più probabile che non [estratto da VIOLA, *Più probabile che non VS prudente apprezzamento*, in *La Nuova procedura Civile*, 3, 2020];

- la probabilità baconiana, dunque, esegue il metodo baconiano, che prevede un esperimento, a cui si affida la prova definitiva. E' un test aggiuntivo. Nel processo civile, però, questo non avviene per la decisiva ragione che i fatti vengono accertati tramite le "prove proposte dalle parti" ex art. 115 c.p.c. [estratto da VIOLA, *Responsabilità civile: riflessioni critiche in tema di certezza probabilistica, probabilità baconiana e causalità materiale presa a prestito dal diritto penale*, in *La Nuova procedura Civile*, 2, 2022];

- il prudente apprezzamento dell'art. 116 c.p.c. non è libero convincimento, piuttosto ne è il limite [estratto da VIOLA ([Video 27.1.2022](#)) con Prof. L. GATT, Lezione Dottorale: Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento];

- il sistema giuridico italiano è costruito sul fondamento dei fatti provati e non probabili; ... sussiste, invero, una sommatoria di prove, rilevando il più provato e non il più probabile [estratto da VIOLA, *Del più probabile che non al più provato che non?*, in *Altalex*, 2021]; nello stesso senso, *Corte dei Conti Sicilia, Sez. App., sentenza del 5.7.2022, n. 124* secondo cui "il giudice è tenuto a fondare la decisione non sulle probabilità, ma su prove certe".

---

### Abbonamento Edizione Online

Rivista scientifica + banca dati + aggiornamento on-line (7 news al giorno)

[www.lanuovaproceduracivile.com/abbonamento-edizione-online/](http://www.lanuovaproceduracivile.com/abbonamento-edizione-online/)

---

### COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

---

### Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)

Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)

Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

### Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO

---